

Comune di Macerata

**REGOLAMENTO
PER LA ELEZIONE
DEL
RAPPRESENTANTE
DEGLI IMMIGRATI**

*Approvato con atto consiliare n. 99 del 29 settembre 1997
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 14.10.1997 n. 13439/97*

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 comma 6 dello Statuto, disciplina le procedure e le modalità per la elezione del Rappresentante degli immigrati; le sue funzioni e le modalità di partecipazione all'attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono stabilite dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio.

ART. 2 AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. L'Ufficio elettorale stilerà la lista dei cittadini stranieri aventi diritto al voto; tale lista costituirà anche il registro in cui l'ufficio del seggio elettorale annoterà l'avvenuta partecipazione al voto.
2. Hanno diritto al voto i cittadini stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 comma 6 dello Statuto. Sono esclusi dal voto i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che hanno diritto al voto nei termini previsti dal Decreto Legislativo 12.4.1996, n. 197.
3. Ad ogni cittadino straniero, iscritto nella lista di cui al primo comma, verrà assegnato un numero individuale e verrà inviata a domicilio, entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, una lettera in cui saranno riportati il nome e il cognome, la residenza, la data di nascita e la nazionalità dell'avente diritto al voto, nonché le modalità per le votazioni.
4. La lettera di cui al comma precedente costituirà il certificato elettorale e dovrà essere consegnata al Presidente del Seggio all'atto della votazione.
5. Per partecipare al voto l'elettore dovrà consegnare il certificato elettorale ed esibire un documento di riconoscimento. L'elettore sprovvisto di documento comprovante l'identità potrà essere ammesso previo riconoscimento di uno dei componenti del seggio; chi si presenterà sprovvisto di certificato elettorale potrà richiederne copia al Presidente del Seggio, il quale annoterà tale circostanza nel verbale e nella lista elettorale.

ART. 3 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco entro novanta giorni dalla sua elezione con ordinanza, che sarà resa pubblica a mezzo di affissione all'albo pretorio con apposito manifesto, convocherà i cittadini stranieri aventi diritto al voto per la elezione del Rappresentante degli immigrati.
2. La data delle elezioni dovrà essere fissata in una domenica compresa tra il 45° e il 60° giorno dalla data di emissione dell'ordinanza del Sindaco di cui al comma precedente.

ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. I cittadini stranieri residenti anagraficamente nel Comune di Macerata, iscritti nella lista di cui all'art. 1, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, potranno presentare la propria candidatura; la stessa deve essere sottoscritta da non meno di 10 e non più di 30 elettori iscritti nella lista di cui al precedente articolo 2 e presentata al Segretario Comunale. Per quanto riguarda le modalità di presentazione e l'autentica delle sottoscrizioni si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale.
2. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici attraverso l'affissione all'albo pretorio e la pubblicazione di apposito manifesto entro il 15° giorno antecedente le elezioni.

ART. 5
SCHEDE ELETTORALI

1. Le votazioni verranno effettuate tramite una scheda unica sulla quale verranno indicati tutti i nominativi dei candidati in ordine di estrazione, a fianco dei quali sarà riportato apposito riquadro sul quale l'elettore apporrà il segno di preferenza. Tale estrazione sarà effettuata presso l'Ufficio Elettorale alla presenza del Segretario Comunale.
2. Le schede per la votazione saranno predisposte preventivamente dall'Ufficio elettorale e saranno autenticate con il timbro del Comune di Macerata e la firma di uno scrutatore. Il numero delle schede autenticate verrà riportato nel verbale delle operazioni di voto.

ART. 6
SEGGI ELETTORALI

1. Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori uno dei quali è nominato Vice Presidente dal Presidente stesso all'atto dell'insediamento.
2. Il presidente è nominato dal Sindaco tra coloro che hanno espletato tale funzione nella precedente consultazione elettorale; gli scrutatori vengono estratti a sorte tra gli iscritti all'albo suppletivo a domanda alla presenza della Commissione elettorale comunale.
3. Ai componenti del seggio spetta una indennità ragguagliata a quella prevista per le elezioni del Consiglio comunale.
4. Il segretario del Seggio è un dipendente del Comune nominato dal Segretario comunale.

5. L'ufficio di componente del Seggio elettorale è obbligatorio.
6. Il numero dei seggi elettorali verrà definito dall'Ufficio elettorale in base agli iscritti alla lista di cui al precedente articolo 2.
7. Nella lettera di cui al comma 3 del precedente articolo 2 dovrà essere indicato il numero e l'ubicazione del seggio nel quale l'elettore è chiamato a votare.
8. I Seggi avranno sede nei locali del Comune o delle sedi delle Circoscrizioni.

ART. 7 OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto si svolgeranno di Domenica con inizio alle ore 8.00 e termineranno alle ore 20.00. L'Ufficio del Seggio si insedierà alle ore 7.00.
2. Lo scrutinio verrà effettuato al termine delle operazioni di voto.
3. All'atto dell'accesso al Seggio verranno controllati i dati dell'elettore riportando sulla lista degli aventi diritto al voto gli estremi del documento di identificazione al lato del nome dell'elettore interessato; uno dei componenti del seggio provvederà a controfirmare l'avvenuta partecipazione al voto.
4. Il voto è segreto.
5. Può essere votato un solo candidato.
6. Il voto si esprime tracciando un segno nell'apposito riquadro a fianco del candidato prescelto o sul nome dello stesso.
7. Sono considerate schede nulle quelle che non consentono di identificare il candidato votato e che comunque non consentano di stabilire quale sia la volontà dell'elettore; quelle in cui sia stato votato più di un candidato; quelle che presentano scritte o segni che dimostrano che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere; quelle che non recano il timbro del Comune o la firma di autentica di uno scrutatore.
8. Sono schede bianche quelle che non presentano alcuna indicazione di voto.

ART. 8 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Terminate le operazioni di voto l'Ufficio di seggio procederà allo scrutinio dei voti.
2. Ultimato lo scrutinio sarà redatto apposito verbale sul modello fornito dall'Ufficio elettorale nel quale dovrà essere riportato il numero degli elettori, il numero dei votanti, i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede valide, di quelle bianche e di quelle nulle.
3. Il verbale, firmato da tutti i componenti del Seggio, verrà inviato, insieme alla lista di cui all'articolo 2, ai certificati elettorali, alle schede utilizzate per la votazione e a quelle avanzate, al Segretario comunale.
4. Qualora sia stato costituito un solo seggio, al termine dello scrutinio il Presidente stilerà la graduatoria dei candidati a seconda dei voti ricevuti, proclamerà i risultati e il candidato eletto riportandone il nome nel verbale; qualora i seggi siano più di uno il Segretario comunale entro le successive 24 ore procederà alla somma dei voti, a

stilare la relativa graduatoria e alla proclamazione dell'eletto redigendo apposito verbale.

5. Copia del verbale del Seggio elettorale, nel caso in cui sia unico, o copia del verbale del Segretario comunale verrà affissa all'albo pretorio entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati.

ART. 9 CONVALIDA DELL'ELETTO

1. Il Segretario comunale all'atto dell'affissione all'Albo pretorio invierà al Presidente del Consiglio comunale i verbali delle operazioni di voto e della proclamazione dei risultati.
2. Il Presidente del Consiglio comunale, trascorsi sette giorni dal ricevimento dei verbali, iscrive l'argomento della convalida della elezione ad una seduta del Consiglio da tenersi entro i venti giorni successivi.
3. Eventuali ricorsi debbono essere indirizzati al Presidente del Consiglio comunale entro i sette giorni successivi la proclamazione dei risultati.
4. La convalida dell'elezione è effettuata dal Consiglio, previa relazione della Commissione Affari Istituzionali, alla quale dovranno essere sottoposti i verbali e gli eventuali ricorsi.
5. La delibera di convalida sarà immediatamente esecutiva.
6. L'istruttoria della pratica di convalida sarà effettuata dal Segretario comunale o da un dirigente da lui delegato.

ART. 10 DIMISSIONI

1. Qualora il Rappresentante degli immigrati rassegni le dimissioni sarà sostituito dal secondo della graduatoria di cui al precedente articolo 8.
2. Le dimissioni sono indirizzate al Consiglio comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio deve procedere alla surroga nella prima seduta utile nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente.

ART. 11 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge relative alla elezione dei consiglieri comunali.

SOMMARIO

ART. 1	2
FINALITÀ	2
ART. 2	2
AVENTI DIRITTO AL VOTO	2
ART. 3	2
INDIZIONE DELLE ELEZIONI	2
ART. 4	3
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	3
ART. 5	3
SCHEDE ELETTORALI	3
ART. 6	3
SEGGI ELETTORALI	3
ART. 7	4
OPERAZIONI DI VOTO	4
ART. 8	4
OPERAZIONI DI SCRUTINIO	4
ART. 9	5
CONVALIDA DELL'ELETTO	5
ART. 10	5
DIMISSIONI	5
ART. 11	5
NORME DI RINVIO	5